

REGIONE
ABRUZZO



ARTIGIANCASSA
GRUPPO BNP PARIBAS

**ART. 43, COMMA 2, LETT. a)
“DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE PER LE OPERAZIONI DI
LOCAZIONE FINANZIARIA
DI CUI ALL’ART. 23 COMMA 1 DELLA LEGGE 240/81”**

PREMESSA

1. - Operazioni di locazione finanziaria

Le presenti disposizioni di attuazione sono redatte in applicazione dell'art. 23, primo comma della legge 21 maggio 1981, n. 240, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e della Delibera della Giunta regionale del 23 maggio 2011 n. 337 e disciplina, secondo la procedura valutativa c.d. a sportello, la concessione del contributo in conto canoni previsto dal suddetto art. 23, comma 1 della Legge 240/81 per le operazioni di locazione finanziaria effettuate in favore delle imprese artigiane.

I contributi in conto canoni sono integrati, qualora dette operazioni:

- comportino l'assunzione di nuovo personale, da un bonus una tantum;
- siano garantite nella misura minima del 30% da un Confidi, da un contributo una tantum a fondo perduto.

Detti interventi agevolativi sono gestiti da Artigiancassa S.p.A.¹, in regime di concessione, per conto della Regione Abruzzo.

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

2. - Società e Banche autorizzate ad operare

Sono autorizzate ad operare nel comparto del leasing artigiano agevolato, ai sensi dell'art. 23 comma 1 della Legge n. 240/81, le Società di locazione finanziaria³ iscritte nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Sono, altresì, autorizzate ad operare le Banche² che svolgono direttamente attività di locazione finanziaria.

¹ Per brevità, successivamente denominata Artigiancassa.

² Per brevità, successivamente denominate "Società".

AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA AI CONTRIBUTI

1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi agevolativi:

- le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nell'Albo delle imprese artigiane;
- gli aspiranti imprenditori artigiani, a condizione che ottengano l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento agevolato alla Società;
- le imprese femminili ai sensi della legge n. 215/92 artigiane, ovvero aspiranti imprenditrici artigiane.

Sono escluse dagli interventi agevolativi le imprese appartenenti ai settori riportati nell'appendice n. 1.

2. Domanda di ammissione ai contributi

La domanda di ammissione ai contributi deve essere compilata, utilizzando esclusivamente gli schemi in appendice n. 2 e 3, riportati nel sito internet di Artigiancassa³.

La compilazione della predetta domanda è a cura dell'impresa artigiana ovvero dell'aspirante imprenditore e, ove detti soggetti optino, come in appresso indicato, per il suo invio ad Artigiancassa tramite la Società, anche della Società stessa per la parte di competenza.

La predetta domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere trasmessa alla Sede Regionale Artigiancassa dell'Abruzzo (Via Rigopiano, n. 5 – 65124 Pescara), entro il termine di 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo⁴ ovvero di 12 mesi per l'aspirante imprenditore, a scelta dell'impresa:

- direttamente dall'impresa medesima;
- per il tramite della Società.

Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.

³ Artigiancassa comunica con apposite lettere circolari le modalità operative riguardanti la compilazione della domanda di ammissione ai contributi tramite il suo sito internet.

⁴ Cfr. successivo paragrafo 10.

La domanda compilata dall'impresa è utilizzata anche per autocertificare:

- l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;
- la eventuale natura femminile dell'impresa ai sensi della legge n. 215/92.

La domanda compilata dall'aspirante imprenditore deve contenere:

- il progetto imprenditoriale con l'indicazione del comparto merceologico di riferimento e degli investimenti da realizzare;
- l'impegno sottoscritto dall'aspirante imprenditore stesso a trasmettere alla Sede Regionale Artigiancassa dell'Abruzzo, entro un mese dalla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo 1, terzo alinea, apposita dichiarazione che autocertifichi l'avvenuta iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, indicandone gli estremi di riferimento (numero e data), pena la non ammissione alle agevolazioni.

Alla domanda deve essere allegata, in originale o in copia fotostatica resa conforme all'originale dall'impresa ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero dalla Società, la seguente documentazione:

- a) il verbale di consegna sottoscritto dall'impresa contenente la descrizione, la data e il luogo di consegna dei beni;
- b) la planimetria dei locali con l'indicazione della loro singola destinazione, nel caso di operazioni di locazione finanziaria immobiliare;
- c) (ove l'operazione di locazione finanziaria sia garantita da un Confidi), apposita dichiarazione del Confidi che attesti la misura e il costo della garanzia prestata;
- d) (ove l'operazione di locazione finanziaria benefici del bonus una tantum per assunzione di nuovo personale) apposita documentazione attestante l'avvenuta assunzione e il costo annuo lordo per ogni singolo nuovo dipendente (es. copia Libro Unico del Lavoro, copia denuncia telematica all'Ufficio provinciale del lavoro e all'INAIL, copia contratto di lavoro, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'imprenditore).

Inoltre, per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo superiore a 154.937,07 Euro, assoggettati alle disposizioni in materia di antimafia, deve essere allegato il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane corredato dell'apposita "dicitura antimafia" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; in luogo del certificato l'impresa può presentare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dagli interessati secondo le modalità di cui al citato D.P.R. n. 445/2000. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998.

La disposizione non si applica alle attività aziendali esercitate in forma di impresa individuale.

Entro 7 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione ai contributi, l'Artigiancassa comunica all'impresa beneficiaria e alla Società il numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 9.

I contributi sono concessi nel rispetto della misura massima prevista dal vigente regime comunitario "de minimis"⁵.

3. Destinazione dell'operazione di locazione finanziaria

Le operazioni di locazione finanziaria, sulle quali possono essere concessi contributi, devono avere per oggetto:

- a) l'impianto e/o l'ampliamento del laboratorio (locazione finanziaria immobiliare) posto al servizio di tutte le attività aziendali certificate⁶ svolte dall'impresa;
- b) macchine e attrezzi strumentali compresi gli automezzi nuovi⁷, ovvero usati nel rispetto della norma 4 del Regolamento CE 1685/00 (locazione finanziaria mobiliare e di automezzi), posti al servizio delle attività aziendali certificate⁷ svolte dall'impresa;
- c) investimenti finalizzati a prevenire o ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi, ossia:
 - la introduzione nel ciclo produttivo di impianti e/o attrezzature che riducano l'impatto ambientale (es. riduzione della pericolosità e/o della quantità degli inquinanti in atmosfera, negli scarichi idrici e nei rifiuti) e/o consentano un minor consumo energetico nel processo produttivo;

⁵ Il regime "de minimis" è una regola dettata dall'Unione Europea (Regolamento CE n. 1998/2006 - G.U.C.E. L 379/5 del 28/12/06) che disciplina gli aiuti pubblici alle imprese. La regola del "de minimis" implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire nell'arco di tre esercizi finanziari (periodo determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa) di aiuti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de minimis", superiori a 200.000,00 Euro, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada detto importo non potrà superare, invece, i 100.000,00 Euro. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo del "de minimis", appena indicato, i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

⁶ Per attività certificate devono intendersi quelle espressamente previste nella certificazione della Camera di Commercio.

⁷ La circostanza, ove non rilevabile dalla documentazione prodotta, deve essere attestata dalla Società.

- la realizzazione di interventi tecnologici, infrastrutturali e gestionali: a) sugli impianti, volti alla riduzione e/o riutilizzo dei consumi di risorse (acqua, materie prime); b) sul ciclo produttivo, al fine dell'utilizzo di materie prime secondarie e all'aumento del riciclo, riuso e reimpiego dei materiali;
 - la realizzazione di impianti (micro e mini) che sfruttano fonti energetiche rinnovabili (eolica, solare termico e fotovoltaico, ecc.);
 - interventi che migliorano il sistema di gestione dell'energia nel ciclo produttivo (edilizia bioclimatica, installazione di attrezzature per il risparmio energetico, ecc.);
 - interventi volti a favorire il miglioramento del monitoraggio e controllo delle *performance* ambientali aziendali, attraverso la installazione di dispositivi di controllo sullo stato dell'ambiente (es. centraline di rilevamento della qualità dell'aria, monitoraggio in continuo di scarichi idrici, ecc), qualora ciò non costituisca mero adempimento di obblighi di legge;
- d) la introduzione nel ciclo produttivo di impianti e/o attrezzature che migliorano la sicurezza e la salute dei lavoratori nel luogo di lavoro, ossia;
- interventi tecnologici e infrastrutturali volti ad incrementare la sicurezza ed il *comfort* degli ambienti di lavoro ed accessori (aerazione, illuminazione, ergonomia, ecc);
 - introduzione di tecnologie, macchinari, attrezzature, impianti che consentano di incrementare i livelli di sicurezza esistenti (es. sostituzione di macchinari ed attrezzature non conformi ai "Requisiti Essenziali di Sicurezza");
 - sostituzione di dispositivi di sicurezza obsoleti con dispositivi più affidabili ed efficienti (es. barriere immateriali, tappeti sensibili, dispositivi di interblocco);
- e) investimenti in innovazione riguardanti:
- attrezzature o macchinari finalizzati all'innovazione di prodotto o di processo (es. contenimento dei tempi di lavorazione, miglioramento qualitativo e tecnologico del prodotto finito, ecc.);
 - la realizzazione di laboratori nuovi o ampliamento di quelli esistenti mediante Spin-off (ossia utilizzo nell'attività produttiva) di ricerche realizzate da enti pubblici di ricerca o università;
 - apparecchiature, macchinari e impianti robotizzati, connessi al ciclo produttivo, gestiti da sistemi digitali basati su piattaforme software e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo di detti sistemi.

La dichiarata e documentata destinazione aziendale dei beni oggetto delle operazioni di locazione finanziaria deve essere mantenuta, per tutta la durata dell'agevolazione, sotto pena di revoca.

L'operazione può comunque beneficiare, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del Regolamento CE n. 1998/06 sugli aiuti d'importanza minore (c.d. regola de

minimis), di interventi agevolativi previsti da altre normative statali e/o regionali qualora con tale cumulo non sia superata l'intensità dell'agevolazione fissata per quest'ultimi interventi dalla specifica normativa comunitaria che li disciplina (Regolamento d'esenzione per categoria, decisione della Commissione);

Al termine dell'operazione di locazione finanziaria, l'impresa locataria non potrà beneficiare – per l'acquisto dei beni locati – delle agevolazioni previste dalla vigente normativa in materia di finanziamenti agevolati.

I contributi non possono essere concessi per il rinnovo di un contratto di locazione finanziaria in precedenza agevolato, ovvero per la locazione finanziaria di beni già di proprietà dell'impresa conduttrice.

Nel caso di operazione avente ad oggetto macchine, attrezzi strumentali e automezzi usati, ai sensi della citata norma 4 del Regolamento CE 1685/00, devono essere prodotte:

- una dichiarazione del venditore attestante l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo regionale, nazionale o comunitario resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- una dichiarazione resa da un tecnico iscritto all'Albo professionale, dalla quale risulti che: a) il prezzo dei beni usati non è superiore al valore di mercato ed è inferiore al costo di quelli simili nuovi; b) le caratteristiche tecniche dei beni usati sono adeguate alle esigenze dell'azienda e sono conformi alle pertinenti norme e standards.

4. Importo dell'operazione di locazione finanziaria e importo ammissibile al contributo in conto canoni

L'importo dell'operazione di locazione finanziaria è pari al valore del bene⁸ diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria. L'importo ammissibile al contributo non può superare quello massimo concedibile ad una stessa impresa tenuto conto della eventuale complessiva residua esposizione per precedenti operazioni di contributo in conto interessi ovvero in conto canoni.

Il suddetto importo massimo ammissibile è fissato in € 500.000,00. Nel caso d'impresa costituita in forma di cooperativa, l'importo massimo è fissato in € 100.000,00 per ogni socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa. Nel caso di consorzio o società consortile, l'importo massimo si determina moltiplicando l'importo massimo concedibile ad una stessa impresa per il numero delle imprese consorziate.

Sono escluse dall'agevolazione le operazioni di locazione finanziaria di beni il cui valore⁵ sia inferiore a 10.329,14 Euro.

⁸ Al netto di imposte, tasse, oneri accessori e spese.

5. Contributo una tantum a fondo perduto

L'operazione di locazione finanziaria garantita da un Confidi nella misura minima del 30% del relativo importo può beneficiare, ad integrazione del contributo in conto canoni, di un contributo una tantum a fondo perduto pari all'1,50% dell'importo dell'operazione agevolata con il predetto contributo in conto canoni, nel limite massimo del costo sostenuto dall'impresa per accedere alla specifica garanzia.

6. Bonus una tantum per assunzione di nuovo personale

Per ogni nuovo dipendente assunto dall'impresa a seguito della realizzazione dell'investimento oggetto dell'operazione di locazione finanziaria, l'impresa stessa può beneficiare, ad integrazione del contributo in conto canoni, di un bonus una tantum pari all'1,50% del costo annuo lordo, nel limite massimo di €1.000,00.

7. Durata di riconoscimento del contributo in conto canoni

Qualunque sia la maggior durata dei contratti di locazione finanziaria, quella ammissibile al contributo in conto canoni non può essere superiore:

- a dodici anni, se riguarda beni immobili;
- a sei anni, se riguarda beni mobili.

8. Tasso e condizioni economiche applicabili dalle Società

Le operazioni di locazione finanziaria sono stipulate al tasso ed alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti.

La copia autentica del contratto di locazione finanziaria resterà a disposizione dell'Artigiancassa presso la Società.

Il pagamento anticipato di canoni è consentito fino alla seguente misura massima:

- per le operazioni aventi durata non superiore a 5 anni, al 15% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 6 mesi;
- per le operazioni aventi durata superiore a 5 anni, al 20% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 12 mesi.

9. Ammissione ai contributi

La domanda di ammissione ai contributi, se completa e corredata della documentazione indicata al precedente paragrafo 2, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, all'esame del Comitato tecnico regionale per l'Abruzzo di cui all'art. 37 della legge n. 949/52.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni ed i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata da Artigiancassa. L'ammissione ai contributi è deliberata nel termine di 20 giorni dalla data di ricezione della domanda stessa o della documentazione che la deve completare; entro 7 giorni dalla data della delibera viene data comunicazione alla Società e all'impresa beneficiaria dell'ammissione medesima e del responsabile dell'unità organizzativa competente per la gestione dell'agevolazione.

Il Comitato può deliberare la concessione dei contributi nei limiti delle disponibilità dei fondi.

10. Misura, decorrenza ed erogazione del contributo in conto canoni

Il contributo in conto canoni, determinato in funzione del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria, è calcolato in misura equivalente, in valore attuale, al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione effettuata ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 949/52.

Il tasso di riferimento da considerare è quello indicato e aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea.

Detta misura di tasso di riferimento, è resa pubblica sul seguente sito internet: http://www.europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html.

Il contributo e' pari:

- a) al 60%, per gli investimenti realizzati da imprese femminili ai sensi della legge n. 215/92;
- b) al 55%, per gli investimenti di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente paragrafo 3. In tali casi, pena il mancato riconoscimento del maggior contributo, l'impresa dovrà descrivere nella domanda di agevolazione in dettaglio gli investimenti evidenziandone le finalità, le caratteristiche e l'entità delle singole voci di spesa;
- c) al 45%, per investimenti che non rispondono ai requisiti di cui alle suddette lettere a) e b) realizzati da imprese che operano in settori in crisi, che rilocalizzano in aree idonee insediamenti a rischio ovvero sono costituite da giovani⁹;
- d) al 35%, per investimenti che non rispondono ai requisiti di cui alle suddette lettere a), b) e c).

⁹ Per imprese costituite da giovani s'intendono le imprese il cui titolare (nel caso di ditta individuale) ovvero la maggioranza dei soci (nel caso di società) sono di età compresa tra i 18 e i 35 anni alla data di presentazione della domanda di locazione finanziaria alla Società.

Tuttavia, al fine di attivare un'azione anticongiunturale in favore delle imprese artigiane, le predette misure del contributo sono elevate al 100% del tasso di riferimento per le domande di agevolazione trasmesse fino al 31 dicembre 2011 e relative alle destinazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente paragrafo 3.

La decorrenza del contributo in conto canoni è quella di consegna del bene e nel caso di più beni quella di consegna dell'ultimo bene. Tale data è quella di sottoscrizione del verbale di consegna e constatazione.

Il contributo è erogato in unica soluzione direttamente all'impresa entro 30 giorni dalla delibera di concessione. A tal fine il contributo spettante è espresso in valore attuale netto e calcolato, ai sensi della normativa comunitaria¹⁰, attualizzando l'importo complessivo del contributo al tasso di riferimento vigente alla data di ammissione all'agevolazione.

La Regione, sentito il parere del Comitato tecnico regionale, può modificare le predette modalità di erogazione ed accredito del contributo.

La Società è tenuta ad informare tempestivamente Artigiancassa, anche a mezzo fax, in merito al mancato regolare pagamento dei canoni¹¹ di relativa competenza e alle comunicazioni rese a termini di contratto dall'impresa circa eventuali cessazioni/modificazioni dell'attività e/o variazione della destinazione aziendale del bene locato.

11. Erogazione del contributo una tantum a fondo perduto e del bonus una tantum

Il contributo una tantum a fondo perduto e il bonus una tantum sono erogati direttamente all'impresa contestualmente all'erogazione del contributo in conto canoni.

12. Revoca dei contributi

L'Artigiancassa si riserva la facoltà di accertare direttamente, sia presso la Società che presso l'impresa, la sussistenza per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria delle condizioni e finalità dell'operazione ammessa ai contributi.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione aziendale del bene oggetto dell'operazione di locazione finanziaria i contributi saranno revocati totalmente o parzialmente

I contributi potranno, inoltre, essere revocati in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo – previsto dall'art. 36 della Legge 20 maggio 1970,

¹⁰ Comunicazione della Commissione 2008/C 14/02

¹¹ Non è considerato regolare pagamento quello effettuato a seguito di azioni ingiuntive ovvero intervenute successivamente all'estinzione contrattuale.

n. 300 - di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall'impresa stessa all'Artigiancassa, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Per fatti non imputabili all'impresa, i contributi indebitamente percepiti saranno maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede Artigiancassa secondo le modalità previste all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

13. Regime fiscale.

I contributi sono assoggettati al regime fiscale previsto dalla normativa vigente. Le eventuali ritenute sono effettuate da Artigiancassa all'atto dell'erogazione del contributo.

A fronte delle ritenute effettuate, Artigiancassa rilascia all'impresa una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.

SETTORI ESCLUSI DAGLI INTERVENTI AGEVOLATIVI

(Classificazione ISTAT 1991)

Siderurgia CECA - *L'esclusione si applica alle seguenti classi:*

- 13.10 "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti)
- 13.20 "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese)
- 27.10 "Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghie (CECA)"

Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA, si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze; manganese e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o non in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminati a caldo (comprese le bande per tubi e coils considerati come prodotti finiti), lamiera laminata a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiera di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm, eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiera piombate, banda nera, lamiera zincate, altre lamiera rivestite, lamiera laminata a freddo

Industria carboniera - *L'esclusione si applica ai seguenti gruppi:*

- 10.1 "Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile" (tutto il gruppo)
- 10.2 "Estrazione ed agglomerazione di lignite" (tutto il gruppo)
- 10.3 "Estrazione ed agglomerazione di torba" (tutto il gruppo)
- 23.1 "Fabbricazione di prodotti di cokeria" (tutto il gruppo)

Costruzioni navali - *L'esclusione si applica al seguente gruppo:*

- 35.1 "Industria cantieristica: costruzioni navali e riparazioni di navi e imbarcazioni" (tutto il gruppo, ad eccezione della classe 35.12 "Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive")

Fibre sintetiche - *L'esclusione si applica al seguente gruppo:*

- 24.7 "Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali" (tutto il gruppo)

Industria automobilistica - *L'esclusione si applica alla seguente divisione:*

- 34 "Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi" (tutta la divisione, ad eccezione del gruppo 34.3 "Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e per loro motori")

Trasporti – *L'esclusione si applica agli investimenti in automezzi effettuati da imprese che esercitano l'attività di trasporto merci c/terzi.*

Pesca e acquacoltura - *L'esclusione si applica alla seguente divisione:*

05 *“Pesca, piscicoltura e servizi connessi” (tutta la divisione, ad eccezione del gruppo 05.03 “Attività dei servizi connessi alla pesca e alla piscicoltura”)*

Agricoltura - *L'esclusione si applica alla seguente divisione:*

01 *“Agricoltura, caccia e relativi servizi” (tutta la divisione, ad eccezione dei seguenti gruppi, classi e categorie):*

- 01.41.1 “Esercizio e noleggio di mezzi e macchine agricole per conto terzi, con personale”
- 01.41.2 “Approvvigionamento e distribuzione di mezzi tecnici necessari all'esercizio dell'agricoltura”
- 01.41.3 “Raccolta, prima lavorazione, conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi (esclusa trasformazione)”
- 01.42 “Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari”
- 01.5 “Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi”

Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - *L'esclusione si applica alla seguente divisione:*

15 *“Industrie alimentari e delle bevande” (tutta la divisione, ad eccezione delle seguenti classi e categorie):*

- 15.51.1 “Trattamento igienico e confezionamento di latte alimentare pastorizzato e a lunga conservazione”
- 15.51.2 “Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc.”
- 15.52 “Fabbricazione di gelati”
- 15.71 “Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento”
- 15.72 “Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici”
- 15.81.1 “Fabbricazione di prodotti di panetteria”
- 15.81.2 “Fabbricazione di pasticceria fresca”
- 15.82 “Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati”
- 15.84 “Fabbricazione di cacao, cioccolata, caramelle e confetterie”
- 15.85 “Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus, e di prodotti farinacei simili”
- 15.86 “Lavorazione del tè e del caffè”
- 15.87 “Fabbricazione di condimenti e spezie”
- 15.88 “Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici”
- 15.89.1 “Fabbricazione di dolcificanti, budini e creme da tavola”
- 15.89.2 “Fabbricazione di alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.), di minestre e brodi”
- 15.89.3 “Fabbricazione di altri prodotti alimentari: aceti, lieviti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, ed altri prodotti alimentari n.c.a.”
- “Fabbricazione di bevande alcoliche distillate”
- 15.91 “Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione”
- 15.92 “Fabbricazione di birra”
- 15.96 “Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche”
- 15.98 “Fabbricazione di altre bevande analcoliche”
- 15.99

Inoltre, l'esclusione si applica ai seguenti gruppi:

16.0 "Industria del tabacco" (tutto il gruppo)

51.2 "Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi" (tutto il gruppo)

51.3 "Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco" (tutto il gruppo)

52.1 "Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati" (tutto il gruppo)

52.2 "Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati" (tutto il gruppo)